

Modifiche Statutarie: A seguito della delibera del Consiglio Direttivo dell'8 Novembre 2012 lo Statuto può essere modificato per scrittura privata tra Soci; la forma notarile per atto pubblico non è più necessaria.

STATUTO del Collegio dei Costruttori della Provincia di Ancona

Art.1 - Costituzione

Con la denominazione di “Collegio Costruttori Edili della Provincia di Ancona” o anche “ANCE Ancona” è costituito un Collegio tra imprese edili ed affini che svolgono attività nella Provincia di Ancona od in questa hanno sede legale.

Art.2- Sede

Il Collegio ha sede in Ancona e può istituire uffici in altri Comuni della Provincia previa deliberazione del Consiglio Direttivo.

Art.3- Scopi

Il Collegio ha per scopo:

- a) tutelare gli interessi generali dell'industria edilizia nella Provincia, nel quadro dell'industria nazionale, provvedendo allo studio, all'esame ed alla risoluzione dei problemi riguardanti l'industria edilizia stessa;
- b) rappresentare gli interessi delle associate di fronte alle autorità, enti ed organi dello Stato, ivi compresi quelli giurisdizionali, ed a tutte le altre autorità, enti ed organi delle Amministrazioni locali, nonché di fronte alle organizzazioni dei lavoratori e di provvedere alla nomina o designazione dei rappresentanti di categoria in tutti gli enti ed organi nei quali la rappresentanza sia richiesta od ammessa;
- c) fornire attività di informazione e consulenza alle associate nell'applicazione della legislazione in materia edilizia, produttiva, commerciale, tributaria, amministrativa, sociale e sindacale e di quella che in genere può interessare le associate stesse;
- d) portare il proprio contributo al miglioramento delle condizioni economiche e sociali, mediante lo studio e la risoluzione dei problemi che attengono all'attività edile, anche promuovendo rapporti fra le associate;
- e) disciplinare i rapporti di lavoro delle imprese associate con i loro dipendenti, stipulando direttamente o partecipando indirettamente alla stipulazione di contratti collettivi di lavoro, assistendo le imprese nelle controversie collettive ed individuali di lavoro, partecipare agli organismi paritetici della contrattazione collettiva quale la Cassa Edile;
- f) contribuire alla formazione ed al perfezionamento delle qualificazioni professionali dei lavoratori dell'edilizia ed al miglioramento dell'organizzazione aziendale, nei suoi aspetti tecnici, tecnologici e scientifici, attraverso la promozione o la partecipazione ad organismi di istruzione ed a centri di studio e ricerca, nonché attraverso convegni, corsi e conferenze o altre analoghe iniziative;
- g) promuovere nella società e presso gli imprenditori edili la coscienza dei valori della funzione imprenditoriale, nel contesto socio economico, partecipando, in rappresentanza della categoria, alla vita culturale, sociale ed economica o promuovendo, con il proprio patrocinio ed assistenza organizzativa, la partecipazione da parte di imprese associate.

Quanto sopra nel quadro degli accordi ANCE – Confindustria relativi alla definizione degli ambiti di rappresentanza.

Il Collegio potrà compiere operazioni immobiliari o mobiliari, ivi compresa la partecipazione a società o qualsivoglia ente, consorzio, istituzione, che siano, a giudizio dell'organo amministrativo utili o funzionali al perseguimento dei suoi scopi istituzionali.

Art.4 – Adesioni

Il Collegio aderisce all'Associazione Industriali della Provincia di Ancona ed all'Associazione Nazionale Costruttori Edili ANCE ed opererà nel rispetto dei rispettivi statuti.

Per il raggiungimento degli scopi di cui all'art.3, il Collegio, con la deliberazione del Consiglio Direttivo ratificata dall'Assemblea Generale, può inoltre aderire ad associazioni, enti ed istituzioni regionali o interregionali, nazionali ed estere che abbiano per fine anche il progresso e la tutela degli interessi dell'industria.

Nel quadro del principio di tutela della unità associativa e degli accordi Ance-Confindustria che dispongono che: "fra le Associazioni degli Industriali e le Associazioni autonome dell'edilizia (Collegi) verranno stabilite forme di collaborazione che, nel rispetto delle autonomie organizzative, assicurino un'effettiva concertazione fra le politiche generali delle associazioni Industriali e le politiche delle Associazioni dell'edilizia su temi di propria specifica competenza", i rapporti relativi alla rappresentanza esterna nonché i rapporti economici, associativi e di servizio intercorrenti tra Collegio ed Associazione industriali della provincia di Ancona, della quale è socio collettivo, dovranno essere regolati da un protocollo di intesa che riconosca che la definizione delle politiche e delle strategie generali avvenga esclusivamente negli organi dell'Associazione mentre competono al Collegio le materie di sua specifica competenza quale gli appalti di opere pubbliche e l'urbanistica come meglio precisate nel predetto protocollo.

Nelle materie come il lavoro, gli accordi sindacali, i rapporti con la scuola, i rapporti con il mondo del credito e l'ecologia, il Collegio avrà competenza solo per quanto riferibile al settore dell'edilizia.

Lo stesso protocollo prevederà forme di concertazione tra Collegio ed Associazione per i casi in cui temi di politica generale tocchino temi di specifico interesse del Collegio o viceversa.

Art.5 – Soci effettivi (nello statuto chiamati semplicemente Soci)

Possono essere iscritte al Collegio, nel pieno rispetto di quanto all'art.4 dello statuto dell'ANCE, le imprese di costruzione ed affini, le associazioni, i consorzi con attività analoghe a quelle suddette, esercenti attività od aventi sede legale nella Provincia di Ancona, regolarmente iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura.

Con il voto favorevole del Consiglio Direttivo, il Collegio potrà accettare l'iscrizione di altre realtà imprenditoriali ivi comprese le imprese cooperative od artigiane, che svolgano attività nel campo dell'edilizia e delle costruzioni; qualora queste aderiscano alle organizzazioni di categoria cooperative o artigiane, esse non potranno assumere direttamente od indirettamente cariche associative.

Art.5-bis – Soci assistiti

Possono essere ammessi a far parte del Collegio, in qualità di Soci assistiti, Enti Pubblici e privati, imprese, lavoratori autonomi o professionisti, operanti in campi di attività connesse col processo produttivo dell'edilizia, sempre che non perseguano finalità in contrasto con gli scopi di cui al presente Statuto.

La qualità di Socio assistito comporterà la possibilità di usufruire esclusivamente dei servizi specifici di settore erogati dal Collegio i quali saranno annualmente determinati dal Consiglio Direttivo della stessa.

I Soci assistiti sono obbligati a versare al Collegio un contributo forfettario stabilito annualmente dal Consiglio direttivo in occasione dell'approvazione del bilancio. Per le Imprese iscritte alla Cassa Edile di Ancona il contributo non è dovuto.

La figura di socio assistito non genera alcun rapporto con l'Associazione Industriali e con l'ANCE Nazionale.

La perdita delle condizioni per rimanere socio assistito sono:

- a) recesso volontario;
- b) fallimento o cessazione dell'attività
- c) cancellazione dalla Cassa Edile di Ancona
- d) venir meno dei presupposti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.

La segreteria del Collegio provvederà ad inserire il socio assistito nell'apposito elenco tenuto e gestito dalla stessa.

I rappresentanti di soci assistiti non possono ricoprire cariche in seno al Collegio e non possono partecipare alle elezioni delle cariche sociali.

Art.6 - Domanda di iscrizione ed ammissione

La domanda di iscrizione deve contenere l'indicazione del legale rappresentante dell'impresa.

Le domande delle associazioni e consorzi debbono essere corredate da una copia dello statuto sociale e dell'elenco delle imprese aderenti o dei soci che dovrà successivamente essere mantenuto aggiornato.

Per le imprese, associazioni e consorzi che svolgono attività di promozione edilizia costituisce requisito necessario per l'iscrizione l'impegno di far aderire al Collegio tutte le imprese di costruzione e di opere edili e affini esecutrici di lavori conseguenti all'attività suddetta.

Art.7 - Obblighi delle associate

L'adesione al Collegio comporta per l'associata, ad eccezione dei soci assistiti, i seguenti obblighi:

- a) osservare le norme del Presente Statuto e tutte quelle che in base ad esso fossero deliberate dai competenti organi del Collegio;
- b) rispettare in particolare i contratti collettivi di lavoro e gli altri impegni di carattere collettivo che il Collegio o gli altri enti cui aderisce abbiano assunto in forza della rappresentanza che ai sensi dello Statuto compete loro;
- c) attenersi ai comportamenti dovuti in conseguenza dell'appartenenza al sistema associativo-rappresentativo cui il Collegio è aderente ivi compreso il Codice etico di Confindustria;
- d) non fare parte contemporaneamente di associazioni od organizzazioni aventi fini analoghi, ma non appartenenti al sistema associativo-rappresentativo cui è aderente il Collegio pena l'esclusione dal Collegio ai sensi dell'art.9 lett. f), salvo s'intende quanto all'art.5 2° co.;
- e) osservare le disposizioni ed istruzioni emanate dagli organi competenti del Collegio, con particolare riferimento a quelle di carattere sindacale, nonché fornire le notizie ed i dati concernenti le caratteristiche, la struttura e l'attività aziendale che venissero richiesti dal Collegio per il perseguimento degli scopi statutari.

Art.8 - Durata dell'iscrizione

L'adesione ha durata di un anno e si intende rinnovata tacitamente se non ne viene data disdetta con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza del biennio. Il biennio decorre dal 1° gennaio dell'anno nel quale è stata accolta la domanda di adesione.

Il mutamento della forma giuridica o della ragione sociale della impresa o di altra struttura associata non determina la cessazione del vincolo di adesione.

Art.9 - Perdita della qualità di associata

La qualità di associata si perde:

- a) per volontarie dimissioni da comunicarsi al Collegio nei termini e modi previsti dall'art.8;
- b) per cessazione dell'impresa, associazione, consorzio o cooperativa o per cessazione dei requisiti richiesti per l'iscrizione;
- c) per scioglimento del Collegio;

- d) nei casi di inadempienza agli obblighi derivanti dal presente Statuto o per gravi motivi, dopo aver contestato gli addebiti all'interessato;
- e) per recesso dovuto a dissenso concernente intervenute modifiche statutarie, da comunicarsi al Collegio ai sensi e nei termini del nono capoverso dell'art.16;
- f) per espulsione, nei casi si è accertato un atteggiamento, ovvero lo svolgimento di attività in contrasto con gli interessi della categoria.

L'accertamento della perdita della qualità di associata, ai sensi dei precedenti commi b), d) ed f), e la relativa pronuncia, compete al Consiglio direttivo.

Art.10 - Diritti delle associate

La qualità di associata dà diritto:

- a) ad intervenire all'Assemblea Generale ed alle riunioni del Settore di specializzazione in cui è stata inquadrata, con facoltà di discussione e di voto;
- b) a formulare proposte agli organi associativi per il perseguimento degli scopi statutari;
- c) ad utilizzare i servizi istituiti in relazione agli scopi statutari;
- d) ad avvalersi delle prestazioni che discendono dall'appartenenza al sistema associativo-rappresentativo cui aderisce il Collegio.

I diritti sociali spettano alle associate in regola con i versamenti contributivi.

Art.11 - Contributi associativi

Le imprese associate, su proposta annuale del Consiglio Direttivo sono tenute a corrispondere i contributi ordinari ed eventualmente integrativi e speciali, nella misura, per la durata e con le modalità approvati dall'Assemblea Generale.

Le associazioni, i consorzi, le cooperative, nonché le imprese promotrici di iniziative edilizie associate sono impegnati a corrispondere i contributi ordinari ed eventualmente integrativi e speciali per la durata, nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo; per quanto attiene ai consorzi stabili di cui all'art.10 della L.109/94 e successive modifiche ed integrazioni, i contributi saranno dovuti esclusivamente da ciascuna impresa consorziata.

Il Consiglio direttivo potrà deliberare condizioni agevolative per un primo periodo di adesione, a favore delle nuove associate, nonché criteri particolari per il calcolo dell'imponibile contributivo nel caso in cui la associata eserciti contemporaneamente sia l'attività edile o affine – intendendosi per tale quella prevista come requisito per l'accettazione dell'iscrizione – sia un'attività diversa.

Ai fini dell'accertamento della misura dei contributi dovuti le imprese associate si impegnano ad esibire, a richiesta del Collegio, i propri documenti contabili che abbiano riferimento col debito contributivo.

In caso di morosità il Collegio avrà facoltà di provvedere all'incasso a mezzo tratta e di porre a carico dell'associata morosa le eventuali spese e gli interessi.

Le associate sono altresì tenute a versare il contributo di competenza dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili – A.N.C.E. secondo i criteri, le misure e le modalità stabiliti dall'Assemblea Generale di detta associazione.

Qualora l'impresa associata esegua lavori fuori della provincia di Ancona è tenuta a versare i contributi all'uopo deliberati dall'Assemblea Generale dell'A.N.C.E., nelle misure e con le modalità stabilite dall'Assemblea stessa.

Art.12 - Patrimonio

Il patrimonio del Collegio risulta formato dalla eccedenza attiva delle gestioni annuali ed inoltre dai beni mobili ed immobili, dalle rendite e dai valori, compresi i lasciti e le donazioni, che per qualsiasi titolo vengano a conferirsi nel patrimonio sociale o comunque in proprietà al Collegio.

Art.13 - Esercizio finanziario – Bilanci

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine dell'esercizio deve essere compilato un bilancio consuntivo ed uno preventivo da parte del Consiglio Direttivo.

I due bilanci dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea Generale insieme alla relazione del Consiglio Direttivo.

Art.14 - Giovani imprenditori edili

Viene costituito il Gruppo dei giovani imprenditori edili, al quale sono ammessi anche i figli di imprenditori operanti come tali e coloro che abbiano una responsabilità di gestione aziendale.

Il Gruppo ha lo scopo di:

- a) stimolare nei Giovani imprenditori la consapevolezza della loro funzione etico-sociale, lo spirito associativo e della libera iniziativa di cui l'attività imprenditoriale è precipua manifestazione;
- b) promuovere tutte le iniziative atte ad approfondire la conoscenza dei problemi economici, sociali, politici e tecnici dell'industria delle costruzioni;
- c) propagandare, al di fuori del suo ambito, l'azione imprenditoriale mediante dibattiti, pubblicazioni, contatti con altri Gruppi o Associazioni;
- d) concorrere, nel quadro dell'azione svolta dal Collegio delle imprese edili ed affini della provincia di Ancona, allo studio ed alla promozione di iniziative atte a rafforzare la validità e la presenza esterna delle rappresentanze industriali;
- e) contribuire alla vita del Collegio delle imprese edili ed affini della provincia di Ancona con l'apporto di idee ed azioni.

L'età massima per la partecipazione al Gruppo è fissata in 35 anni tuttavia, una volta membri del gruppo giovani, si potrà continuare a farne parte sino al 40° anno di età.

Il Gruppo è dotato di un proprio regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

Dovranno pur essere sottoposte alla preventiva approvazione del Consiglio Direttivo il programma di attività e le iniziative che il Gruppo intende attuare.

Il gruppo elegge liberamente al proprio interno un Presidente che farà parte di diritto del Consiglio direttivo del Collegio.

Art.15 - Organi del Collegio

Sono organi del Collegio:

- a) l'Assemblea Generale;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Comitato di Presidenza;
- d) il Presidente;
- e) Il tesoriere;
- f) I Proviviri.

Art.16 - Assemblea Generale

L'Assemblea Generale è formata da tutte le associate, esclusi i soci assistiti che saranno invitati come auditori. Si riunisce in via ordinaria una volta all'anno e in via straordinaria ogni volta venga deliberato dal Consiglio Direttivo o dal Comitato di Presidenza oppure richiesto con domanda scritta da almeno il dieci per cento delle associate le quali nella domanda indichino gli argomenti da trattare.

Spetta all'Assemblea:

- a) l'elezione del Presidente e di quindici membri del Consiglio Direttivo;
- b) la discussione e la deliberazione sulle relazioni e sui bilanci presentati dal Consiglio Direttivo;
- c) la deliberazione sulle proposte di modifica dello Statuto;
- d) la deliberazione sui problemi e sulle direttive di ordine generale del Collegio che il Consiglio Direttivo riterrà necessario od opportuno sottoporle;
- e) L'elezione dei Proviviri.

La convocazione dovrà essere fatta con lettera di invito inviata via posta ordinaria, fax o mail, con preavviso di almeno cinque giorni ed indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea, regolarmente convocata, è valida qualunque sia il numero dei partecipanti.

Ogni associata ha diritto ad un numero di voti pari a quelli spettanti alle imprese aderenti ad Assindustria Ancona. Le associazioni avranno diritto ad un voto ogni cinque imprese ad esse aderenti sino ad un massimo di 5 voti.

Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per appello nominale, peralzata e seduta e per doppia alzata di mano; per l'elezione a cariche sociali è obbligatoria la votazione per scrutinio segreto. La forma di votazione sarà stabilita dalla stessa Assemblea.

Le deliberazioni saranno prese a maggioranza assoluta delle associate presenti o rappresentate qualunque sia il loro numero, salvo il caso di modifiche statutarie e di scioglimento del Collegio, e di elezione delle cariche di rappresentanza per deliberare le quali occorrerà la presenza in Assemblea di almeno il 20% degli iscritti. In caso di parità la proposta si intende respinta.

Gli astenuti e chi si assenti durante il corso della riunione sono considerati presenti ai soli fini del calcolo numerico per la validità dell'Assemblea.

Ogni elettore per l'elezione delle singole cariche sociali, esclusa la presidenza, potrà esprimere un numero di preferenza pari al numero dei componenti dell'organismo da nominare.

Le liste dei candidati alle cariche associative saranno formate da tutti i soci che abbiano manifestato disponibilità ad assumere quella determinata carica.

La rappresentanza delle imprese e delle altre strutture associate compete nell'Assemblea al legale rappresentante che può delegarla soltanto a chi sia in possesso di uno dei titoli previsti dall'art.20 o ad un rappresentante di altra impresa o struttura associata iscritta al Collegio. Il rappresentante di un'impresa o altra struttura associata non può avere più di due deleghe di altre associate.

Art.17 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, da quindici membri nonchè, di diritto, dal Presidente del gruppo Giovani imprenditori edili, nonché dal membro designato da Assindustria a norma degli accordi vigenti con Assindustria stessa.

Le delibere del Consiglio Direttivo vincolano tutti i suoi membri.

Risulteranno elette dall'Assemblea le persone che riporteranno il maggior numero di voti.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni.

Parteciperanno inoltre alle riunioni del Consiglio direttivo eventuali membri designati da Assindustria Ancona ove ciò sia convenuto nel protocollo d'intesa tra Collegio ed Assindustria di cui all'art. 4.

Se nel corso del triennio vengono a mancare uno o più membri del Consiglio, gli altri Consiglieri procedono alla reintegrazione nominando in sostituzione dei mancanti le persone che in occasione della nomina risultarono primi dei non eletti, che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità di cui all'art.20.

Peraltro se vengono meno più della metà dei Consiglieri eletti il Consiglio deve convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti e dei cooptati. I Consiglieri subentrati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Il Consiglio direttivo avrà tutti i poteri di gestione salvo quelli riservati al Presidente, e quelli che riterrà di delegare al Comitato di Presidenza; esso promuove le azioni ed i provvedimenti necessari od utili per il conseguimento dei fini statuari.

Spetta al Consiglio, a titolo esemplificativo:

- a) proporre all'Assemblea Generale il nominativo del Presidente, sentito la Commissione di cui al successivo punto d);
- b) nominare quattro membri del Comitato di Presidenza;
- c) sostituire con altre persone in possesso dei requisiti di cui all'art.20 i Consiglieri venuti a mancare con i primi dei non eletti;
- d) nominare il Comitato di designazione di cui all'art. 22 con il compito di sottoporre al Consiglio Direttivo una o più indicazioni per la proposta di nomina del Presidente da sottoporre all'Assemblea Generale;

- e) designare i membri della Giunta di Assindustria Ancona la cui nomina spetti al Collegio ai sensi del protocollo in vigore di cui all'art.4 del presente Statuto;
- f) nominare il Tesoriere dell'Associazione;
- g) predisporre annualmente le relazioni ed i bilanci del Collegio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale e le dichiarazioni previste dalla normativa tributaria;
- h) deliberare sull'ammissione delle associazioni, dei consorzi e delle imprese che svolgono attività affini all'edilizia;
- i) deliberare la perdita della qualità di associata per inadempienza agli obblighi derivanti dallo Statuto o per gravi motivi;
- l) chiedere la convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria;
- m) delegare al Comitato di Presidenza parte dei propri poteri, deliberativi ed esecutivi;
- n) nominare o designare i rappresentanti del Collegio o della categoria in tutti gli enti ed organi nei quali tale rappresentanza sia richiesta od ammessa salve disposizioni particolari;
- o) stabilire le modalità per l'iscrizione di realtà imprenditoriali diverse da quelle previste nel primo capoverso dell'art.5, con le maggioranze di cui al 2° co. dello stesso articolo, nonché deliberare condizioni particolari per l'adesione di tali realtà;
- p) stabilire annualmente con delibera da sottoporre all'Approvazione dell'Assemblea, la durata, la misura e le modalità di versamento dei contributi associativi ordinari ed eventualmente integrativi e speciali per le imprese, le associazioni e consorzi promotrici di iniziative edilizie; la deliberazione su eventuali condizioni agevolative e su criteri particolari per il calcolo dell'imponibile contributivo secondo quanto previsto dal terzo capoverso dell'art.11.

Il Consiglio Direttivo viene convocato ogni volta che occorra una sua delibera o vi siano comunicazioni di interesse generale ed in ogni caso almeno una volta ogni bimestre.

Potrà essere convocato dal Presidente, dal Comitato di Presidenza o su richiesta di almeno un quarto dei suoi componenti.

I membri del Consiglio Direttivo assenti alle riunioni per tre volte consecutive perdono il diritto di farne parte, sempreché non possano giustificare al Consiglio stesso il motivo della loro assenza.

La convocazione del Consiglio Direttivo dovrà essere fatta a mezzo lettera inviata via fax o mail con preavviso di almeno quattro giorni, salvo casi di assoluta urgenza.

Con riferimento a specifici argomenti all'ordine del giorno il Presidente può invitare in via occasionale altri rappresentanti legali di associate o esperti i quali vi parteciperanno senza diritto di voto.

Per la validità delle riunioni del Consiglio occorre la presenza di almeno la metà dei componenti del Consiglio stesso.

Per le deliberazioni del Consiglio occorre il voto favorevole di tanti membri che rappresentino la maggioranza dei voti presenti. A parità di voti prevale quello del Presidente.

Gli astenuti sono considerati presenti ai soli fini del calcolo numerico per la validità del Consiglio; a tale fine è considerato presente il membro che si assenti durante il corso della riunione.

La forma di votazione viene stabilita dal Consiglio; tuttavia le votazioni per le elezioni e per le proposte di elezione a cariche sociali devono essere effettuate a scrutinio segreto.

Art.18 - Comitato di Presidenza

Il Comitato di Presidenza è composto dal Presidente, dai due Vicepresidenti e dal Tesoriere; potranno parteciparvi inoltre i soci o i consiglieri invitati volta per volta dal Presidente in relazione agli argomenti da trattare .

Il Comitato di Presidenza ha il compito di:

- a) attuare i provvedimenti conseguenti alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- b) deliberare sulle questioni di ordine generale che gli vengono demandate dal Consiglio Direttivo e su quelle di ordine particolare che interessano la vita e l'attività del Collegio che gli siano espressamente delegate;

- c) assumere i poteri e prendere le deliberazioni di competenza del Consiglio Direttivo in caso di urgenza;
 - d) convocare il Consiglio Direttivo e l'Assemblea Generale sia in seduta ordinaria che in seduta straordinaria ogni volta che lo ritenga opportuno;
 - e) proporre al Consiglio Direttivo la nomina o designazione dei rappresentanti del Collegio e della categoria in tutti gli enti ed organi nei quali tale rappresentanza sia richiesta od ammessa, nonché dei Delegati del Collegio in seno alle Organizzazioni cui il Collegio aderisce,
- Le decisioni del Comitato di Presidenza sono valide quando partecipi alla riunione la maggioranza dei suoi membri.

Art.19- Presidente e Vice Presidenti

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea Generale su proposta del Comitato di designazione ed è di diritto Presidente dell'Assemblea Generale, del Consiglio Direttivo, del Comitato di Presidenza, nonché membro di diritto del Consiglio di Assindustria secondo gli accordi intercorsi con questa e le sue regole Statutarie.

Il Presidente sarà inoltre il Rappresentante del Collegio in seno all'Assemblea di Assindustria, nella quale esprimerà i voti spettanti al Collegio, previa deliberazione del Consiglio Direttivo appositamente convocato.

I due Vicepresidenti operativi vengono nominati dal Presidente in seno al Consiglio direttivo.

Il Presidente ha la firma sociale, dirige e rappresenta il Collegio tanto nei rapporti interni che in quelli esterni e così in giudizio; dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea Generale, del Consiglio Direttivo e del Comitato di Presidenza; vigila e sovrintende al funzionamento del Collegio; adempie a tutte le altre funzioni che gli sono affidate dal presente Statuto o delegate dai competenti organi sociali.

In caso di dimissioni, mancanza, assenza o impedimento le sue funzioni ed attribuzioni, compresa la firma sociale, vengono assunte ad ogni effetto dal Vicepresidente appositamente designato dal Comitato di Presidenza, il quale ha l'obbligo di dare corso alla procedura per la nomina del nuovo Presidente entro tre mesi dalla data delle dimissioni o della mancanza o dal momento in cui l'impedimento non può più considerarsi temporaneo.

Il Presidente può delegare ad uno o ambedue i Vicepresidenti, anche in via continuativa, alcune funzioni che gli sono attribuite dal presente Statuto.

Il Presidente dura in carica tre anni e non è rieleggibile consecutivamente.

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio direttivo e dura in carica tre anni; ad esso spetta il compito di sovrintendere alla gestione dei mezzi finanziari che affluiscono al Collegio autonomamente rispetto ai contributi associativi.

Il Tesoriere sottoscrive congiuntamente al Presidente gli ordini di pagamento.

Art.20 - Cariche sociali

Le cariche sociali sono gratuite.

Sono eleggibili alle cariche sociali soltanto i titolari, i gerenti, i rappresentanti legali e gli institori di associate o di imprese iscritte alle associazioni aderenti, investiti di tale mandato a norma di legge, nonché coloro che sono in possesso di un mandato specifico di rappresentanza presso il Collegio, purchè rivestano la qualifica di amministratore o di dirigente di una associata o di una impresa iscritta ad associazione aderente.

Art.21 - Direttore

Il Direttore viene nominato e revocato dal Consiglio direttivo ed è alle dirette dipendenze del Presidente. E' responsabile del funzionamento dell'ufficio e pone in essere assunzioni e/o licenziamenti in base alle direttive degli organi statutari. Mantiene la disciplina dei dipendenti della cui attività risponde personalmente al Presidente.

Sovrintende agli uffici del Collegio e provvede al buon andamento dei servizi secondo le istruzioni del Consiglio Direttivo.

Propone al Presidente le soluzioni ed i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento degli scopi statutari. Ha poteri e facoltà di firma connessi con l'espletamento delle funzioni espressamente delegate dal Presidente.

Egli ha facoltà, per esigenze organizzative o per motivi di inadempimento personale, di delegare, di volta in volta, ad un funzionario i compiti di cui ai due precedenti capoversi.

Art.22 - Comitato di Designazione

Almeno 3 mesi prima dell'Assemblea che dovrà procedere al rinnovo della presidenza il Consiglio Direttivo procederà alla nomina di un Comitato, composto da ex Presidenti del Collegio ovvero della ex Sezione edili presso Assindustria Ancona o dagli ex Presidenti della Consulta regionale dei costruttori delle Marche espressi dalla Sezione/Collegio di Ancona.

Uno dei membri del Comitato avrà funzioni di coordinatore.

Non possono far parte del Comitato il Presidente e i Vice Presidenti in carica.

Il Comitato opererà con criteri oggettivi e modalità autonomamente scelti; in ogni caso esso dovrà:

- dare adeguata informazione dell'avvio della procedura a tutti i Soci, chiedendo proposte di candidatura per la Presidenza del Collegio;
- verificare la ammissibilità oggettiva delle candidature pervenute e accertare la disponibilità dei candidati , i quali dovranno fornire indicazioni di programma;
- procedere alle consultazioni sentendo in ogni caso i membri del Consiglio Direttivo in carica;
- divulgare le candidature pervenute e le relative proposte programmatiche;
- esplicitare i criteri e le modalità utilizzati durante le consultazioni in una relazione scritta all'Assemblea su tutte le candidature alla Presidenza pervenute e sul risultato delle consultazioni effettuate, unitamente ai criteri oggettivi e alle modalità utilizzati.

Saranno sottoposte a votazione dell'Assemblea le candidature dei soci che abbiano ottenuto almeno il 20% delle indicazioni pervenute.

Art. 23 Durata del Collegio e Scioglimento

Il Collegio è costituito a tempo indeterminato e può essere sciolto soltanto in seguito a deliberazione di Assemblea Generale con il voto di almeno due terzi dei soci.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento deve deliberare a maggioranza ordinaria la messa in liquidazione del Collegio e nominare uno o più liquidatori, determinandone i compiti e fissando le modalità della liquidazione.

Al termine della liquidazione compete all'Assemblea Generale riconvocata deliberare, a maggioranza ordinaria, sul rendiconto finale della liquidazione e sulla destinazione del patrimonio netto risultante.

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato e può essere disciolta soltanto in seguito a deliberazioni dell'Assemblea Generale e con il voto favorevole di almeno tre quarti delle imprese associate.

Le eventuali attività residue potranno essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, od a fine di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo previsto dalla Legge.

Art.24 – i Probiviri

L'Assemblea di ogni triennio, in un anno diverso da quello dell'elezione del Presidente, elegge, a scrutinio segreto, 5 (cinque) Probiviri , i quali durano in carica tre anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato. Ciascun socio può esprimere fino ad un massimo di 3 preferenze nell'ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire.

A tal fine, nel convocare l'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

Alla carica di Probiviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa, in possesso dei requisiti di indipendenza, terzietà e imparzialità previsti

dalla legge. La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Proboviro di un'altra organizzazione confederata e di Confindustria, nonché con ogni altra carica interna all'Associazione di appartenenza.

Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le componenti del sistema e che non si siano potute definire bonariamente. A tal fine, per la costituzione del collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Proboviro di sua fiducia, scelto tra i Probiviri eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste in materia dal Codice di procedura civile, nonché dal Codice etico e dalla Carta dei valori associativi.

Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale.

Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro 30 giorni dalla data in cui il collegio si è costituito e ha avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni.

Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente del Collegio di Ancona e ad Ance Nazionale entro cinque giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile, fatto salvo l'appello ai Probiviri di Ance nazionale.

L'interpretazione del presente statuto, nonché di ogni altra norma regolativa dell'Associazione è di esclusiva competenza dei Probiviri.

Fatto salvo quanto previsto dall'art.10, la decadenza dalle cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alle designazioni e alle nomine, dai Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.

I Probiviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente statuto e dai regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti.

le funzioni interpretative e/ disciplinari - di cui ai tre commi precedenti - sono attribuite a tutti i Probiviri riuniti in Collegio.